



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 27/05/2015

OGGETTO :

ARTICOLO 1, COMMA 611, LEGGE N.190/2014, APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **ventisette maggio duemilaquindici** alle ore **16** e minuti **50**, in seduta **PUBBLICA** e sessione **ORDINARIA**, in adunanza di **PRIMA CONVOCAZIONE**, previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFFAELLO	PRESIDENTE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	SINDACO	X	
CHIDO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO ANGELA RITA	CONSIGLIERE	X	
BUTERA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE		X
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
	Totale	10	3

Partecipa il Segretario Comunale **DR. PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **CONSIGLIERE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In ordine all'argomento in oggetto relaziona brevemente il Segretario Comunale.

Al termine della relazione introduttiva, il Consigliere di Minoranza Sirianni Leonardo, concordando sull'opportunità che l'Amministrazione riveda la situazione delle società partecipate, preannuncia il proprio voto favorevole.

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

PREMESSO

CHE l'art. 3 della Legge n. 244/2007 - come modificato dall'art. 18, comma 4-octies, della Legge n. 2/2009, quindi dall'art. 71, comma 1, della Legge n. 69/2009 e dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 102/2009 - dispone, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, che le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali i Comuni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CHE è sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

CHE era altresì ammessa la costituzione di Società che producessero servizi d'interesse generale e che fornissero servizi di committenza con affidamento entro il 31 dicembre 2014 (comma 2). Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 (comma 3);

ATTESO CHE l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali debbono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (la delibera di cui al predetto comma deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti (comma così modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009));

CHE entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (comma modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014);

CHE, in ossequio all'art. 2, comma 28, della Legge 21.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il Consiglio Comunale di questo Ente, giusta deliberazione n. 05 del 16.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a stabilire il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle seguenti Società: **a) PIT 14 Area Lamezia Terme; b) Lamezia Multiservizi S.p.A.; c) Consorzio Aree Industriali - Comprensorio Lamezia Terme (oggi ASI CAT); d) Società Consortile Asmenet Calabria a responsabilità limitata; e) Lamezia Europa S.p.A. f) Reventino Servizi S.p.A.; g) Fondazione Rubbettino.**

CHE con lo stesso atto deliberativo venivano dismesse le seguenti partecipazioni societarie: a) *Consorzio "Caraffa Progresso"*; b) *CALPARK*; c) *Consorzio "Catanzaro 2000"*; d) *CEII Eurobic Calabria*; e) *BIC Sviluppo Italia*;

RILEVATO CHE, peraltro, giusta deliberazione consiliare n. 40 del 25.11.2008, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto "Costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) "Monte Reventino" – Società cooperativa a responsabilità limitata – e relativo schema di statuto. Determinazioni", veniva approvata l'adesione del Comune di Soveria Mannelli al suddetto G.A.L.;

VISTO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, che così testualmente recita: 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*; b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*; c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*; d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*; e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*.

VISTO altresì l'art. 1, comma 612, della citata Legge n. 190/2014, ai sensi del quale il Sindaco definisce ed approva entro il 31/03/2015 – *termine ordinatorio* - un **Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**, direttamente o indirettamente possedute, nonché le modalità ed i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RILEVATO che tale Piano, corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013,

CHE, entro il 31 marzo 2016, lo stesso Sindaco predisponesse una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);

CHE, ai sensi del comma 613 della disposizione normativa di cui sopra, "*le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

DATO ATTO CHE:

- il **PIT 14** costituisce un Piano Integrato Territoriale ex art. 34 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/00 e, come tale, non va censito ai fini di cui alla presente deliberazione (non comportando peraltro alcun costo associativo per l'Ente);
- la **Fondazione Rubbettino** - con sede legale a Cosenza in via Riccardo Misasi n. 125 - del pari, avendo carattere privatistico, non è soggetta alla razionalizzazione di cui al presente atto, non comportando alcun onere a carico dell'Ente e non avendo una struttura societaria o consortile.

VISTA la relazione tecnica redatta dal Segretario Comunale, approvata giusta deliberazione giuntale n. 26 del 13.05.2015 in uno con la proposta al Consiglio del conseguente – e pedissequo – Piano di razionalizzazione delle Società partecipate;

RITENUTO di fare propria la predetta proposta giuntale e di conformare sulle sue risultanze il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate da questo Comune conforme al disposto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/00;
- la legge n. 244/2007
- la legge n. 190/2014

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- **di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
- **di approvare** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, per come proposto dalla Giunta Comunale giusta deliberazione n. 26 del 13.05.2015, corredato dalla relazione tecnica redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile dell'Area Finanziaria;
- **di confermare** il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, perché, come esposto nel Piano di razionalizzazione, posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:
 - 1) **Lamezia Multiservizi S.p.A.** a totale partecipazione pubblica con sede in Lamezia Terme (CZ) – via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,23 %;
 - 2) **Consorzio Asmenet scarl** con sede in Lamezia Terme (CZ) a totale partecipazione pubblica: quota posseduta 0,38%;
 - 3) **ASI CAT s.r.l.** con sede legale in Lamezia Terme – Zona Industriale – Area “Benedetto XVI”.
 - 4) **Lamezia Europa S.p.A.** con sede in Lamezia Terme in zona industriale ex Sir;
- **di confermare**, provvisoriamente, il mantenimento della partecipazione al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Scarl con sede in Soveria Mannelli (CZ), con una quota del valore di €. 2.000,00, pur avendo la stessa solo amministratori e nessun dipendente e rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 1 c 611 lettera b) della L. 190/14, in attesa del riordino dell'assetto societario con riferimento alla normativa vigente e rinviando la decisione definitiva entro e non oltre il 31/12/2015;

- **di non confermare** la partecipazione alla “Reventino Servizi S.p.A.”, società mista con capitale pubblico e privato, creata dalla Comunità Montana dei Monti Tiriolo, Reventino e Mancuso per la gestione in forma associata dei servizi comunali, attualmente in liquidazione (ultimo bilancio depositato è quello relativo all’anno 2012), con sede in Soveria Mannelli, via Miguel Cervantes, n. 10, non essendo la stessa, allo stato, funzionale all’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
- **di revocare**, conseguentemente, la deliberazione consiliare n. 27 del 4/11/2005 ad oggetto “Accettazione trasferimento gratuito n. 100 azioni dalla Comunità Montana dei Monti Reventino Tiriolo e Mancuso per partecipazione alla Reventino Servizi S.p.a.”, comunicando la decisione agli organi di liquidazione della Società interessata;
- **di dare atto** che la partecipazione di questo Ente al PIT 14 Area di Lamezia ed alla Fondazione Rubbettino non rientra tra le fattispecie riconducibili al monitoraggio di cui all’art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 ed al conseguente Piano di razionalizzazione delle Società partecipate da questo Ente;
- **di trasmettere** copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Serrastretta, oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/13;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione riportante il seguente esito: _____

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **8** del **27/05/2015**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 AREA FINANZIARIA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. CERRA RAFFAELLO

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi, dal **3/06/2015** al **17/06/2015**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **3/06/2015**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **3/06/2015**; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/06/2015 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **13/06/2015**

Il Segretario Comunale
DR. PAOLO LO MORO